NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO

Art. 19

I piani di bacino di rilievo interregionale

Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per le difesa del suolo. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, puo' adottare eventuale modifiche.

Versione in vigore dal 9 giugno 1989, non più in vigore dal 29 aprile 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
Estremi	Legge 18 maggio 1989, n. 183
Titolo	II — Gli ambiti, gli strumenti, gli interventi, le risorse
Capo	II — Gli strumenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-il-riassetto-organizzativo-e-funzionale-della-difesa-del/art-19-i-piani-di-bacino-di-rilievo-interregionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it